

DIREZIONE

LIVIA MORONE
Dottoressa Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Contabile

FABRIZIO D'AGOSTINI
Avvocato Cassazionista

**AREA CONSULENZA
COMMERCIALISTICA**

Dott.ssa **MARIATERESA BIANCHETTO**

Dott.ssa **CRISTINA BROSCAUTANU**

Dott. **ANTONIO GAMMA**

Dott. **ALBERTO GASPARINI**

Dott. **MARCO ZANIN**

Dott. **GIANPAOLO SANDRETTO**

SABRINA LEONE
Analista Contabile

Rag. **ROBERTA PALMIERI**

Rag. **EUGENIA RUSSO**

ALESSANDRO ZAVATTARO

**AREA CONSULENZA
DEL LAVORO**

FERDINANDO CALABRESE
Consulente Del Lavoro

Dott. **IVANO POCI**

Dott.ssa **ANTONELLA DI NAPOLI**

**AREA CONSULENZA
LEGALE**

PIETRO FLORIS
Avvocato Of counsel

RAFFAELE GAMMAROTA
Avvocato Of counsel

GABRILLE BAROUCH
Dottoressa in Giurisprudenza

COORDINAMENTO INTERNO

Rag. **ALESSANDRA PORRO**

NADIA ANGELILLO

**COMUNICAZIONE E
RISORSE UMANE**

CINDY CORRADI

AMMINISTRAZIONE

IVANA PICCIAU
Analista Contabile

Dott.ssa **DIANA PREOTEASA**

Rag. **EMANUELA JAYME**

CINDY CORRADI

Partnership con: **DMZ SRL**
SERVIZI INTERDISCIPLINARI

CAPARRA E ACCONTO

DIFFERENZE E COME VENGONO GESTITE FISCALMENTE

(Seconda parte)

Continuando l'analisi iniziata con il Dmz Aggiorna di ieri, oggi si affronta il tema della caparra e si rinvia a un prossimo Dmz Aggiorna la disamina della disciplina nel caso di caparra da scomputare in acconto prezzo quando la transazione si perfeziona.

Esistono due forme di caparra: **CONFIRMATORIA E PENITENZIALE**.

La caparra confirmatoria ha funzione risarcitoria per eventuali successive inadempienze del contraente. In particolare l'articolo 1385 del codice civile prevede che:

- se la parte che ha versato la caparra è inadempiente, l'altra parte può recedere dal contratto e trattenere la caparra versata;
- se la parte inadempiente è la parte che ha ricevuto la caparra, l'altra parte può sempre recedere ed esigere il doppio dell'importo versato a titolo di caparra.

Nel caso in cui entrambe le parti siano adempienti, la caparra deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.

La caparra penitenziale invece, disciplinata dall'articolo 1386 del codice civile, rappresenta una somma di denaro o di altre cose fungibili, che una parte dà all'altra al momento della conclusione del contratto per garantirsi il diritto di recesso, diritto che può essere esercitato da una o entrambe le parti.

Chi decide di recedere deve dare all'altra parte quanto pattuito a titolo di caparra penitenziale e l'altra parte non potrà chiedere altro; in particolare se il recedente è colui che ha versato la caparra penitenziale, l'effetto scaturente è quello di perdere la somma anticipatamente versata; viceversa, se il recedente è la parte che ha ricevuto la caparra, questi deve restituire il doppio della somma o della quantità di cose fungibili ricevute alla parte adempiente.

L'importo pagato a titolo di caparra, per entrambe le situazioni sopra descritte, poiché ha funzione risarcitoria, non può essere qualificato come corrispettivo della cessione del bene o della prestazione del servizio resa. Per la ragione sopra indicata, le **somme versate a titolo di caparra sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA** e pertanto non dovranno essere fatturate. Una semplice ricevuta è sufficiente a documentare l'operazione, purché tale titolo risulti inserito in modo inequivocabile nel contesto del contratto.

Lo Studio resta a completa disposizione.